



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI PARMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Istruttore, dott.ssa Silvia Orani, con funzioni di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al n. 100282 2012 R.G.A.C. (Ex Sezione distaccata di Fidenza)

tra le parti

TONELLA GIACOMO, rappresentato e difeso dagli Avv.ti CAFFARRA LUIGI e DELIETI PAOLO ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, in Via Maestri 4 a Parma, come da procura alle liti in atti

ATTORE

contro

CASEIFICIO SOCIALE COOPERATIVO LA NUOVA SPERANZA SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA, in persona del Legale Rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. BRIANTI SIMONA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in via Gramsci 30 a Fidenza, come da procura alle liti in atti

CONVENUTA

OGGETTO: rapporti societari.

CONCLUSIONI

Per parte attrice: “ *Piaccia all'Ill.mo Giudice del Tribunale di Parma, contrariis reiectis e previa ogni declaratoria del caso di legge:*

- in via principale di merito: a)- accertata e dichiarata l'illegittimità delle trattenute operate dal “Caseificio Sociale Cooperativo La Nuova Speranza società agricola cooperativa” su quanto dovuto al signor Tonella per i conferimenti di latte effettuati, come meglio indicato nella narrativa dell'atto di citazione, condannare, per l'effetto, la società cooperativa convenuta al pagamento della somma di € =98.612,12=, oltre iva di legge, o di quella diversa somma che dovesse risultare all'esito del procedimento, il tutto maggiorato degli interessi moratori al saggio stabilito dall'art. 5, D.Lgs. 9.10.2002 n. 231, o, in subordine, degli interessi legali, dal dì del dovuto al saldo effettivo; b)- accertato e dichiarato l'inadempimento in capo al “Caseificio Sociale



Cooperativo La Nuova Speranza società agricola cooperativa” delle obbligazioni assunte nei confronti dell’attore, condannare per l’effetto la società convenuta al pagamento a favore del signor Tonella Giacomo della somma di € =22.796,82=, oltre iva di legge, o di quel diverso importo che dovesse risultare nel corso del presente procedimento, per i conferimenti di latte effettuati nel corso del rapporto, il tutto maggiorato degli interessi moratori al saggio stabilito dall’art. 5, D.Lgs. 9.10.2002 n. 231, o, in subordine, degli interessi legali, dal dì del dovuto al saldo effettivo;

- in via istruttoria, previa rimessione della causa in istruttoria e con espressa riserva di chiedere l’ammissione di C.T.U. contabile all’esito dell’assunzione delle prove testimoniali di cui infra, si chiede:

a)- l’ammissione delle prove per testimoni e per interrogatorio formale del legale rappresentante pro-tempore della “Cooperativa La Nuova Speranza” su tutte le circostanze di fatto esposte nella narrativa dell’atto di citazione, mondate di ogni espressione colloquiale o valutativa, da intendersi qui richiamate, capitolate e precedute dalla locuzione “vero che”, oltre che sui capitoli di formulati nella seconda memoria autorizzata ex art. 183, sesto comma, c.p.c., datata 04.07.13, depositata l’08.07.13, che per completezza si ritrascrivono, con i testimoni ivi indicati:

1)- dica il teste se il signor Tonella ha presenziato alle assemblee dei soci della “Cooperativa La Nuova Speranza” che si sono tenute negli anni dal 1999 al 2004;

2)- dica il teste se il signor Tonella era presente, personalmente o tramite soggetto delegato, all’assemblea dei soci della “Cooperativa La Nuova Speranza” tenutasi in data 8.4.2002;

3)- dica il teste se il signor Tonella era presente, personalmente o tramite soggetto delegato, all’assemblea dei soci della “Cooperativa La Nuova Speranza” tenutasi in data 13.6.2003;

4)- dica il teste se il signor Tonella era presente, personalmente o tramite soggetto delegato, all’assemblea dei soci della “Cooperativa La Nuova Speranza” tenutasi in data 19.5.2004;

5)- dica il teste con quale frequenza il signor Tonella presenziava alle assemblee dei soci della “Cooperativa La Nuova Speranza” negli anni 1999/2004;

6)- dica il teste dove si tenevano le assemblee dei soci della “Cooperativa La Nuova Speranza” negli anni 1999/2004;

7)- dica il teste se il casaro che lavorava il latte conferito dai soci pagava lo scarto eccedente il 10% del latte lavorato, come previsto dal contratto stipulato con la cooperativa;

8)- dica il teste se a tutti i soci della “Cooperativa La Nuova Speranza” negli anni 1999/2004 sono state addebitate le penalità per il conferimento di latte non idoneo alla produzione del parmigiano reggiano;

9)- vero che il signor Tonella è creditore della somma di € 1.819,04 a titolo di saldo del corrispettivo maturato per i conferimenti di latte effettuati nel corso dell’anno 2000 alla “Cooperativa La Nuova Speranza”;

10)- vero che il signor Tonella è creditore della somma di € 1.971,30, a titolo di saldo del corrispettivo maturato per i conferimenti di latte effettuati nel corso dell’anno 2003 alla “Cooperativa La Nuova Speranza”;

11)- vero che il signor Tonella è creditore della somma di € 22.796,82 a titolo di saldo del corrispettivo maturato per i conferimenti di latte effettuati nel corso dell’anno 2004 alla “Cooperativa La Nuova Speranza”;

12)- dica il teste se conferma i conteggi di cui al prospetto prodotto come allegato n. 11 alla presente memoria;

si indicano quali testi su tutti i capitoli i signori: Bocchi Adriano, residente in San Secondo Parmense, località Castell’Aicardi; Ghinelli Simona, residente in



Fontanellato, località Casalbarbato; Pedretti Corrado, residente in Fontanellato, località Toccalmatto; Belicchi Tiziano, residente in Sissa, località Coltaro; Tonella Nera, residente in Parma, via Prioriato n. 19; con abilitazione degli stessi testi a prova contraria sulle circostanze indicate da parte convenuta, nell'ipotesi di ammissione delle stesse;

b)- ordinare ex art. 210 c.p.c. alla "Cooperativa La Nuova Speranza" l'esibizione, ai fini dell'acquisizione nel presente giudizio, del libro verbali dell'assemblea dei soci al fine di estrarre copia delle delibere e di tutta la documentazione allegata ad esse (deleghe, foglio presenze, "fac-simile" distribuito ai soci) relativamente al periodo 1999/2004;

- in ogni caso, con conseguente rifusione in favore dell'attore delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A., se dovuta, e C.P.A., come per legge".

Per parte convenuta: *"Piaccia al Tribunale ll.mo, contrariis reiectis, previa ogni più opportuna declaratoria di legge, respinta ogni contraria e diversa istanza, domanda e deduzione, rigettare ogni avversa domanda, in quanto inammissibile, improcedibile, infondata in fatto ed in diritto, non provata, non dovuta, decaduta o come meglio ritenuto. Con vittoria di spese, competenze del giudizio oltre I.V.A come di legge, C.p.a e T.F."*

MOTIVI DELLA DECISIONE

GIACOMO TONELLA ha citato in giudizio avanti il Tribunale di Parma, sezione distaccata di Fidenza, la Società CASEIFICIO SOCIALE COOPERATIVO LA NUOVA SPERANZA SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA (nel prosieguo anche solo CASEIFICIO), deducendo:

- di essere stato socio del CASEIFICIO dal 1997 al 2005 e di aver conferito a detta cooperativa, per l'intera durata del rapporto, il latte prodotto dalle vacche di sua proprietà, al fine della trasformazione in burro e parmigiano reggiano, ricevendo il ricavato della vendita in proporzione a quanto conferito, al netto di spese di lavorazione e costi di gestione;

- che la cooperativa convenuta operava ingiustificatamente delle trattenute sugli importi spettantigli, relativamente agli esercizi compresi tra il 2001 e il 2005, adducendo la scarsa qualità di parte del latte conferito, dalla cui lavorazione sarebbe derivato "formaggio di scarto";

- che, infatti, con delibera del 3.11.1997, l'assemblea dei soci, constatato che parte del latte conferito era risultata non idonea alla produzione del parmigiano reggiano, stabiliva l'applicazione di una sanzione a carico dei soci ritenuti responsabili, consistente nella trattenuta dei corrispettivi, pari al 50% per l'anno 1997 e al 100% dal 1998 in poi, dopo una percentuale da stabilire da parte del Consiglio;

- che l'applicazione e l'importo della penalità avveniva sulla base delle indicazioni del casaro;



- che “*appare di tutta evidenza l’illegittimità del meccanismo di verifica*”, preclusivo di controllo da parte dei soci, i quali apprendevano dell’applicazione delle sanzioni solo alla ricezione delle relative fatture, ovvero una volta che le forme di parmigiano reggiano asseritamente viziate erano state già vendute;
- che nei suoi confronti erano state applicate penalità per € 98.612,12, importo trattenuto sul dovuto, come si evince dalle fatture emesse negli anni tra il 2001 e il 2006, elencate in citazione;
- che, inoltre, sussiste un credito a suo favore di € 22.796,82, oltre IVA e interessi moratori, quale saldo del corrispettivo per i conferimenti effettuati nel corso del rapporto.

Tanto premesso, ha chiesto: accertarsi l’illegittimità delle trattenute operate dalla convenuta e, per l’effetto, pronunciarne la condanna al pagamento a suo favore degli importi di € 98.612,12; accertarsi l’inadempimento della convenuta all’obbligo di pagamento del corrispettivo per i conferimenti effettuati e, per l’effetto, pronunciarne la condanna al pagamento a suo favore dell’importo di € 22.796,82, oltre IVA e interessi moratori; con vittoria di spese di lite.

Il CASEIFICIO si è costituito mediante deposito in Cancelleria di comparsa di costituzione e risposta e fascicolo contenente documenti in data 7.9.2012, contestando le deduzioni attoree e allegando:

- che, nel corso del rapporto con la cooperativa, l’attore ha ricoperto la carica di vice presidente del Consiglio di Amministrazione, presidente del Collegio sindacale, sindaco, conferendo il latte prodotto dalle vacche di sua proprietà e non avanzando contestazioni - sino a epoca successiva al suo recesso - in ordine alla ripartizione dei ricavi delle vendite in proporzione ai conferimenti e in base alla qualità del latte;
- che l’art. 38 dello Statuto della cooperativa prevede la devoluzione ad arbitri rituali delle controversie tra soci e tra soci e Società;
- che le pretese fatte valere in questa sede attengono all’illegittimità delle delibere assembleari, mai fatta valere mediante impugnazione dall’odierno attore, il quale è altresì decaduto dal relativo diritto per decorrenza dei termini di Legge;
- che, inoltre, la domanda di versamento di corrispettivi dovuti a saldo è generica e, comunque, infondata, atteso che nessun credito sussiste a favore dell’attore, per quanto emerge dai documenti contabili della Società.

Tutto ciò esposto, ha chiesto: accertarsi l’incompetenza del Giudice adito e la competenza degli arbitri, in applicazione della clausola arbitrale contenuta nello Statuto;



in subordine, rigettare le domande attoree, in quanto infondate, non provate, ovvero per decorso dei termini di decadenza e prescrizione; con vittoria di spese.

La causa, proseguita avanti la sede centrale del Tribunale una volta soppressa la Sezione distaccata di Fidenza in forza del D. Lgs. 165/2012, è stata istruita in via documentale.

All'udienza dell'8.1.2019 è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni di cui si è dato atto, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito di scritti conclusionali, facoltà di cui si sono avvalse entrambe le parti.

* * *

Le domande di parte attrice sono infondate e non possono essere accolte, per le ragioni in diritto che si vanno ad esporre.

1. Preliminarmente deve darsi atto che l'eccezione di compromissione della clausola in arbitri, sollevata dalla convenuta con comparsa di costituzione e risposta, non è stata riproposta in sede di precisazione delle conclusioni e deve intendersi rinunciata.

E' invece inammissibile, poiché tardiva, l'eccezione di decadenza, sollevata dalla convenuta ai sensi dell'art. 2377 c.c. con comparsa di costituzione e risposta depositata in Cancelleria il 7.9.2012, ovvero successivamente alla scadenza del termine di venti giorni di cui all'art. 166 cpc.

Invero, atteso che la prima udienza del presente giudizio è stata differita dal Giudice Istruttore al 27.9.2012 ai sensi dell'art. 168 bis comma V cpc, le eccezioni non rilevabili d'ufficio (è tale quella di decadenza) avrebbero dovuto essere proposte a pena di inammissibilità entro il 23.7.2012, tenuto conto del periodo di sospensione feriale, all'epoca intercorrente tra il 1° agosto e il 15 settembre (in ordine al computo a ritroso dei termini con scadenza nel periodo di sospensione feriale cfr ex multis Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12044 del 17/05/2010).

2. Superate le questioni preliminari, si osserva che la pretesa creditoria del Sig. TONELLA attiene a somme non versate – secondo la rappresentazione dei fatti esposta negli scritti difensivi di parte attrice – nel corso del rapporto societario con la convenuta, in essere tra il 1997 e il 2005, e ha ad oggetto l'importo di € 98.612,12, trattenuto dal CASEIFICIO a titolo di sanzione pecuniaria per i difetti del latte conferito dall'odierno attore, e quello di 22.796,82, oltre IVA e interessi moratori, di cui l'attore assume il mancato pagamento a titolo di saldo sui corrispettivi per il latte conferito.

2.1 Passando in rassegna la prima voce di credito, sostiene parte attrice che le trattenute operate sul corrispettivo spettantegli per il latte conferito negli anni compresi



tra il 2001 e il 2005, in ragione della scarsa qualità del prodotto da cui sarebbe stato possibile ricavare solo “formaggio di scarto”, sarebbero ingiustificate, attesa l’evidente illegittimità del meccanismo di verifica e applicazione di sanzioni previsto dalla delibera adottata dall’assemblea dei soci in data 3.11.1997.

Le ragioni addotte da parte attrice a sostegno della richiesta di pagamento e qui riepilogate non sono condivisibili, attesa l’applicabilità al caso di specie del principio richiamato dalla Difesa della convenuta e in più occasioni fatto proprio dalla Giurisprudenza, secondo cui *“La delibera di un’assemblea ordinaria di una società cooperativa a responsabilità limitata, avente ad oggetto l’approvazione del bilancio, ai sensi dell’art. 2364, primo comma, n. 1, cod. civ., conformemente alla generale vincolatività delle delibere assembleari per tutti i soci, anche dissenzienti, in mancanza di rituale impugnazione, ha piena efficacia vincolante nei confronti di tutti i soggetti legati dal rapporto sociale, e costituisce altresì piena prova del credito che la società vanta nei confronti del singolo socio, atteso che il principio della libera valutabilità da parte del giudice di merito dei libri e delle scritture contabili, e quindi anche del bilancio, dell’impresa soggetta a registrazione, ai sensi dell’art. 2709 cod. civ., non si estende ai rapporti fra società e socio, per essere agli stessi applicabile, anche con riguardo alle rispettive posizioni debitorie e creditorie, l’indicato principio della vincolatività. Conseguentemente deve escludersi che tra la causa relativa al pagamento del credito vantato dalla cooperativa nei confronti dei propri soci per effetto delle delibere di approvazione dei bilanci di esercizio ed il giudizio di impugnazione delle delibere medesime si configuri un rapporto di pregiudizialità giuridica”* (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 22475 del 19/10/2006) ¹.

In altre parole, non è consentito al Socio di una Società cooperativa a responsabilità limitata, neppure qualora assente o dissenziente, contestare e chiedere l’accertamento della sostanziale illegittimità della delibera dell’assemblea ordinaria che non abbia impugnato nei termini di Legge.

Al contrario, infatti, non vi sarebbe certezza per la Società e per i suoi soci della vigenza e della validità ed efficacia delle delibere assembleari, che in qualsiasi momento potrebbero essere messe in discussione e sostanzialmente disapplicate mediante ricorso all’Autorità giudiziaria, teso a verificarne l’illegittimità.

Quanto al caso di specie, occorre chiarire che la deduzione di parte convenuta in ordine

¹ In termini, ex multis, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15394 del 19/06/2013; Sez. L, Sentenza n. 8938 del 11/09/1997.



all'omessa impugnazione della delibera del 1997 ad opera dell'attore, non integra un'eccezione, tantomeno in senso stretto, bensì una mera difesa.

Sono eccezioni in senso stretto, infatti, quelle per le quali la Legge riserva il potere di rilevazione soltanto dalla parte e quelle per le quali il fatto integratore dell'eccezione corrisponde all'esercizio di un diritto potestativo azionabile in giudizio dal solo titolare (si pensi all'eccezione di prescrizione).

Nel caso di specie, al contrario, è lo stesso attore ad aver premesso l'esistenza e la validità della delibera sull'applicazione delle penalità in caso di conferimento alla cooperativa di latte di scarsa qualità, con ciò ammettendo di non averla impugnata, precisando di non averne potuto ravvisare la illegittimità se non a seguito dell'applicazione ai suoi danni da parte del CASEIFICIO.

Ne consegue che la mancata impugnazione e la vigenza della delibera costituiscono fatti acquisiti al processo già per effetto dell'atto di citazione, non oggetto di eccezione da sollevarsi dalla convenuta nei termini di cui all'art. 166 cpc.

Tanto osservato, nel caso di specie l'omessa impugnazione è circostanza tale da paralizzare la pretesa attorea, posto che il principio dell'applicabilità delle delibere col limite del loro annullamento da parte dell'Autorità giudiziaria non si presta ad essere derogato in ragione della valutazione *ex post* della bontà del loro contenuto.

Peraltro, il Sig. TONELLA, all'epoca dell'adozione della delibera di cui invoca la disapplicazione, sul presupposto di averne riscontrato solo a posteriori l'iniquità, rivestiva la carica di vice presidente del Consiglio di Amministrazione ed era pertanto sicuramente in grado di valutare e ponderare l'idoneità della regola di cui la Cooperativa si era dotata.

In ogni caso, neppure sono state impuginate – e sono divenute incontestabili per il principio sin qui esposto - le delibere di approvazione dei bilanci di esercizio redatti tenendo conto degli stanziamenti per il versamento di corrispettivi, al netto delle “penalità” oggi contestate dall'odierno attore, sicché non si vede come questi possa dolersi dei pagamenti ricevuti in misura ridotta.

2.2 Venendo alla rimanente voce del credito vantato da parte attrice e pari a € 22.796,82, è allegata in citazione esclusivamente la spettanza di tale importo *“a titolo di saldo del corrispettivo maturato per i conferimenti effettuati nel corso del rapporto, come risulta dai registri consegna latte regolarmente tenuti dal Sig. Tonella e vidimati dal competente ufficio”*.

Le asserzioni attoree sono del tutto generiche, mancando la deduzione di fatti primari



(numero delle consegne, quantità di ciascuna, pagamenti da sottrarre, considerato che negli anni del rapporto societario l'attore ha percepito corrispettivi per oltre € 500.000,00, circostanza incontestata), evidentemente rimessa all'integrazione mediante le risultanze dei "registri consegna latte", che tuttavia non sono stati depositati né con l'atto di citazione né con la memoria ex art. 183 comma VI n. 1 cpc.

Ne consegue che nessuna deduzione sufficientemente precisa è stata formulata nei termini per la precisazione e modificazione di domande, eccezioni, conclusioni già proposte.

In ogni caso, passando dal piano assertivo a quello probatorio, premesso che la Difesa della convenuta ha contestato le deduzioni attoree sul punto già con comparsa di costituzione e riposta, sicché non si è di fronte a circostanze incontestate ai sensi dell'art. 115 cpc, i documenti depositati con memoria ex art. 183 comma VI n. 2 cpc non provano l'esistenza e l'entità del credito per mancato versamento di corrispettivi.

Invero, tanto le fatture fiscali prodotte con memoria ex art. 183 comma VI n. 2 cpc (doc. 9 di parte attrice) – peraltro non accompagnate da estratti dei libri contabili regolarmente tenuti, ai sensi dell'art. 2710 c.c. – quanto i manoscritti recanti il riepilogo delle consegne (doc. 10 di parte ricorrente), costituiscono documenti di provenienza dalla parte interessata ad avvalersene, privi dell'efficacia dell'atto pubblico e della scrittura privata, sicché nessuna dimostrazione dei fatti costitutivi del credito è dagli stessi desumibile.

Né l'attore ha formulato istanze di prove orali rilevanti e ammissibili, posto che nessuno dei mezzi istruttori articolati e non ammessi ha ad oggetto la dimostrazione dell'effettuazione delle singole consegne e la circostanza che i pagamenti ricevuti non le riguardassero.

Ne consegue che deve essere altresì rigettata l'istanza di rimessione in istruttoria della causa, attesa l'inidoneità delle prove dedotte da parte attrice a dimostrare l'esistenza del credito.

3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in applicazione del decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10 marzo 2014 recante i Nuovi Parametri Forensi, in attuazione della riforma dell'ordinamento professionale (legge 31 dicembre 2012, n. 247).

Il parametro assunto a riferimento è quello relativo alle cause di valore compreso tra € 52.001,00 e € 260.000,00, minimo per la fase istruttoria, medio per le rimanenti.

La condanna è comprensiva del rimborso delle spese documentate e di quelle generali,



nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per Legge.

P.Q.M.

Il Tribunale di Parma, in persona del Giudice Unico dott.ssa Silvia Orani, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,

1) RIGETTA le domande proposte da TONELLA GIACOMO nei confronti di CASEIFICIO SOCIALE COOPERATIVO LA NUOVA SPERANZA SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA;

2) CONDANNA TONELLA GIACOMO a rifondere a CASEIFICIO SOCIALE COOPERATIVO LA NUOVA SPERANZA SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA le spese di lite, che liquida in € 11.810,00 per compensi di Avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per Legge.

Parma, 13/05/2019 .

Il Giudice
dott.ssa Silvia Orani

